

COMUNE DI PAGLIARA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE

Parere n. 13 del 24/07/2025

COMUNE DI PAGLIARA

L'anno duemilaventicinque, il giorno 24 del mese di luglio, il sottoscritto Salvatore Rapisarda, revisore dei conti del Comune di Pagliara, nominato per il triennio 2025/2027 con provvedimento di delibera del Consiglio Comunale n.04 del 06/03/2025, ai sensi dell'art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, procede all'esame della proposta di Delibera del Consiglio Comunale, pervenuta a mezzo pec in data del 22.07.2025, avente ad oggetto: " VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2025 – ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2025 (ART 193 E ART 175 C.8 DEL DLGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267"

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario e di ogni altro elemento utile.

In apertura di seduta, il Revisore dei conti procede all'esame:

della documentazione inerente la proposta di delibera di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla predisposizione del presente parere.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

- Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

- Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

- le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

- Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma

- La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- o il rispetto del principio del pareggio di bilancio;

- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

1. per la copertura di debiti fuori bilancio;
2. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

3. per il finanziamento di spese d'investimento;
4. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
5. per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

PREMESSA

Il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 14/07/2025.

Successivamente all'approvazione sono state apportate variazioni di bilancio sulle quali il sottoscritto organo di revisione ha espresso i propri pareri.

Esaminata la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 14/7/2025 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.S.) 2025 – 2027 (Art. 170, comma 1, D.lgs 267/2000)".

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 è stato approvato ; con delibera di cc n. 34 del 29/11/2024, Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2024 a tutt'oggi non è ancora stato approvato ed è in corso di definizione , come anche il riaccertamento dei residui attivi e passivi e le variazioni per esigibilità differita.

L'ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi 556 e ss., L. 27 dicembre 2019 n. 160.

L'Organo di Revisione ha accertato che l'Ente non avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

- il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011;

- il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 30.06.2025;

Il Revisore dei Conti, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Il Revisore dei Conti riporta a seguire quanto appreso dalle verifiche e analisi della documentazione rilasciata dal responsabile del servizio economico finanziario esaminata ai fini della predisposizione del presente parere.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Per quanto riguarda le verifiche interne il Revisore dei Conti prende atto che il Responsabile del Settore Finanziario non ha ricevuto dai responsabili di servizio :

- la segnalazione di tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- la segnalazione dell'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;

I vari responsabili di servizio non hanno prodotto riscontro, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;

L'Organo di Revisione rileva che dalla **gestione di competenza** relativamente alla parte corrente, emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario.

L'Organo di Revisione per quanto riguarda la **gestione dei residui**, evidenzia un generale equilibrio.

L'organo di revisione rileva che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

il fondo cassa alla data DEL 30/06/2025 ammonta a € 5.434.096,05 ;

gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

L'organo di Revisione prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

L'Organo di Revisione ha verificato che gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati come si evince dai prospetti allegati alla proposta di deliberazione in analisi.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, il Revisore dei Conti:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- la Relazione del Responsabile del servizio finanziario;
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui; la sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere alla data del 30.06.2025 dell'importo di € 55.842,03 ,;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2025/2027;
- che l'impostazione del bilancio 2025-2027 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo;

Per quanto sopra esposto, il Revisore Unico,

esprime

parere favorevole sulla proposta di Delibera del Consiglio Comunale del 22/7/2025 avente ad oggetto:

VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2025 –ASSESTAMNETO DI BILANCIO 2025 (ART 193 E ART 175 C.8 DEL DLGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267”

Esaurita la verifica, il Revisore dei Conti formalizza il presente parere che , viene sottoscritto digitalmente ai fini di legge.

Il Revisore dei Conti